REGOLAMENTO (CEE) N. 1646/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti contati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 7 e l'articolo 25,

considerando che i dati disponibili riguardanti l'evoluzione degli effettivi del patrimonio bovino inducono a modificare i coefficienti utilizzati per calcolare il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, a causa dell'evoluzione dei conferimenti di vacche su taluni mercati nella Repubblica federale di Germania, in Irlanda e in Gran Bretagna, occorre modificare l'elenco dei mercati rappresentativi;

considerando che, in conseguenza dell'evoluzione del sistema di commercializzazione delle carni bovine nei Paesi Bassi, tale Stato membro ha dovuto modificare il vecchio metodo di classificazione nazionale delle carcasse di bovini adulti; che è pertanto opportuno prendere in conto questa evoluzione;

considerando che a queste condizioni occorre adeguare gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/88 [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 610/77 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77,

1. La lettera C, punto 1, è sostituita dal testo seguente:

« C. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1. **Mercati rappresentativi:**

Mercati	*Qualità considerate*
Frankfurt am Main	Tutte le qualità
Freiburg im Breisgau	Tutte le qualità
Hamburg	Tutte le qualità
Munich	Tutte le qualità
Regensburg	Tutte le qualità
Augsburg	Tutte le qualità ad eccezione di Ochsen A e Ochsen A e Ochsen B
Kassel	Tutte le qualità ad eccezione di Ochsen A e Ochsen B
Nürnberg	Tutte le qualità ad eccezione di Ochsen A e Ochsen B
Stuttgart	Tutte le qualità ad eccezione di Ochsen A e Ochsen B ».

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.
[3] GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.
[4] GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 22.

2. La lettera F, punto 1, è sostituita dal testo seguente :

« F. IRLANDA

1. **Mercati rappresentativi :**

Mercati	*Qualità considerate*
Bandon	Tutte le qualità
Kilkenny	Tutte le qualità
Maynooth	Tutte le qualità
Roscommon	Tutte le qualità »

3. La lettera I, punto 2 è sostituita dal testo seguente :

« I. PAESI BASSI

2. **Categorie, qualità e coefficienti :**

Categorie e qualità	*Coefficienti di conversione in peso vivo*	*Coefficienti di ponderazione*
Stieren S	66	1
Stieren E	61	5
Stieren 1	57	18
Stieren 2	54	6
Stieren 3	50	2
Vrouwelijk vee S	65	0
Vrouwelijk vee E	60	1
Vrouwelijk vee 1	53	9
Vrouwelijk vee 2	49	46
Vrouwelijk vee 3	45	9
Vrouwelijk vee worst	45	3 »

4. La lettera J, punto 1, lettera a) è sostituita dal testo seguente :

« J. REGNO UNITO

1. **Mercati rappresentativi :**

Mercati	*Qualità considerate*
a) **Gran Bretagna :**	
Aberdeen	Steers light, medium heavy ; Heifers light, medium/heavy ; Cows I, II, III
Ashford	Heifers light, medium/heavy
Ayr	Heifers medium/heavy ; Cows I, II, III
Banbury	Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy ; Cows I, II, III
Boroughbridge	Steers light, medium
Bridgnorth	Steers medium ; Heifers light, medium/heavy
Bury St Edmunds	Steers light, medium
Carlisle	Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy
Chelmsford	Cows I, II, III
Darlington	Heifers light, medium/heavy
Driffield	Steers light, medium
Edinburgh	Steers light, heavy ; Heifers light
Exeter	Steers medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy
Gainsborough	Steers light, medium ; Heifers light
Gisburn	Cows I, II, III
Gloucester	Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy
Guildford	Cows I, II, III

Haywards Heath	Cows I, II, III
Hull	Steers heavy
Kettering	Steers heavy ; Heifers medium/heavy
Kidderminster	Heifers light, medium/heavy
Lanark	Steers light, medium ; Heifers light
Launceston	Steers heavy ; Heifers medium/heavy
Llangefni (1)	Steers light, medium ; Heifers light, medium/heavy
Malton	Steers light, medium, heavy ; Heifers light ; Cows I, II
Maud	Steers medium
Melton Mowbray	Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium, heavy
Northampton	Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy
Norwich	Steers light, medium, heavy
Oswestry	Steers light, medium ; Heifers light
Perth	Steers medium, heavy
Preston	Steers light, medium ; Heifers light ; Cows I, II, III
Rugby	Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy
St Asaph	Steers light ; Heifers light ; Cows I, II, III
Stirling	Steers light ; Heifers light, medium/heavy ; Cows I, II
Sturminster Newton	Cows I, II, III
Truro	Cows I, II, III
Tyneside	Steers light, medium, heavy ; Heifers light, medium/heavy ; Cows I, II, III
Uttoxeter	Cows I, II, III
Welshpool	Steers light ; Heifers light, medium/heavy
Wetherby	Steers medium, heavy
York	Steers light ; Heifers light »

(1) Unicamente da luglio a dicembre.

Articolo 3

L'allegato III, lettera C, punto 1 del regolamento (CEE) n. 610/77 è sostituito dal testo seguente :

« C. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1. **Mercati rappresentativi :**

Mercati	*Qualità considerate*
Frankfurt am Main	Tutte le qualità
Freiburg im Breisgau	Tutte le qualità
Hamburg	Tutte le qualità
München	Tutte le qualità
Regensburg	Tutte le qualità
Augsburg	Tutte le qualità
Kassel	Tutte le qualità
Nürnberg	Tutte le qualità
Stuttgart	Tutte le qualità »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica per la prima volta, ai fini del calcolo del prelievo in vigore a decorrere dal 3 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

« *ALLEGATO I*

Coefficiente da utilizzare per il calcolo dei prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità

Repubblica federale di Germania	19,0
Belgio	3,9
Danimarca	2,9
Spagna	6,5
Francia	26,2
Grecia	0,9
Irlanda	7,3
Italia	11,5
Lussemburgo	0,3
Paesi Bassi	6,0
Regno Unito	15,5 »